



Una recente sentenza della Cassazione ha rinvenuto una natura speculativa in un contratto avente per oggetto dei manufatti. Una decisione, ribadita da un precedente pronunciamento della Suprema Corte, che potrebbe avere delle implicazioni sul mercato

Se l'opera d'arte diventa prodotto finanziario

Giuseppe Calabi



"a rte e finanza: due mondi apparentemente lontani la cui sempre più stretta interconnessione sta aprendo importanti opportunità per lo sviluppo del mercato dell'arte". Con queste parole si apre l'introduzione, curata da Adriano Picinati di Torcello e Barbara Tagliaferri, del Report 2019 di Deloitte Private dedicato al mercato dell'arte e dei beni da collezione. L'interconnessione tra arte e finanza può costituire la premessa per l'analisi della sentenza della Corte di Cassazione del 12 marzo 2018, n. 05911, con la quale si è statuito che un contratto avente ad oggetto un'opera d'arte, a determinate condizioni, possa essere qualificato quale "prodotto finanziario", ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera u) del Testo unico dell'intermediazione finanziaria. Nel caso in esame una società aveva offerto al pubblico tramite promotori finanziari un articolato meccanismo contrattuale, in base al quale erano offerti in sottoscrizione contratti di compravendita di opere d'arte ad un prezzo "scontato" di una percentuale variabile tra il 5% ed il 7% rispetto al prezzo di un listino allegato, con opzione da parte dell'acquirente di risolvere il contratto alla scadenza del termine previsto (24 mesi) ed ottenere la restituzione dell'importo pari al "prezzo di listino", con garanzia del rendimento finanziario della somma investita. Il 90% degli acquirenti alla scadenza ha esercitato l'opzione. La Consob ha ritenuto che questa operazione potesse essere ritenuta sovrapponibile all'offerta di un'obbligazione di tipo zero coupon garantita dall'opera d'arte ed ha condannato gli amministratori della società per violazione della normativa delle offerte al pubblico di prodotti finanziari, al pagamento di sanzioni complessivamente superiori ad un milione di euro. La Vigilanza ha ritenuto che il godimento dell'opera prima della retrocessione da parte degli acquirenti, unita al fatto che questi ultimi non avessero l'obbligo di restituirla alla scadenza, fossero elementi accessori rispetto al riacquisto del denaro con una plusvalenza rappresentata dal differenziale del prezzo promesso. Inoltre, la Consob ha anche attribuito rilevanza al fatto che la società offerente avrebbe anche proposto agli acquirenti, alla scadenza del termine, in luogo della corresponsione della somma di denaro, obbligazioni emesse da una seconda società, convertibili in azioni di una terza società, tutte appartenenti al medesimo gruppo. La Cassazione ha confermato l'impianto accusatorio della Vigilanza ed ha stabilito che in virtù della "atipicità" della fattispecie di contratto d'investimento, ogni conferimento di una somma di denaro da parte di un risparmiatore con un'aspettativa di profitto e remunerazione, vale a dire di un'attesa di utilità a fronte delle disponibilità investite entro un

dato orizzonte temporale, costituisca un "prodotto finanziario". Inoltre, a conferma della qualifica dell'operazione come "prodotto finanziario", la Cassazione ha sottolineato la sussistenza nel caso in esame del cosiddetto rischio emittente, rappresentato dall'incertezza in merito alla capacità da parte della società offerente di restituire il denaro, con la maggiorazione promessa. Questo orientamento della Cassazione non è nuovo, ma ha un precedente in una sentenza emessa cinque anni prima (Cass. 2736/2013). La causa era stata proposta da una società attiva nel commercio di diamanti contro una delibera della Consob che le aveva inflitto una sanzione amministrativa, a causa di una serie di violazioni del Tuf relative a sollecitazioni all'investimento, aventi per oggetto "contratti di affidamento diamanti". In tale occasione, la Suprema Corte si è trovata ad analizzare il meccanismo negoziale rappresentato dal contratto: questo prospettava l'ottenimento di futuri guadagni attraverso la consegna in affidamento di un diamante del valore di mille euro, dietro al versamento della stessa somma; dopo un anno, la società avrebbe richiesto la riconsegna del bene e avrebbe restituito la somma di mille euro corrispondendo un ulteriore importo di 80 euro per la custodia sul bene. La Corte d'appello aveva escluso che il contratto in questione rivestisse la natura di investimento finanziario. Elemento imprescindibile per la Corte è la consapevolezza che tale attività comporti un rischio. È infatti sufficiente, e al tempo stesso necessario, che sussista l'incertezza in merito non tanto all'entità della prestazione dovuta o al momento della sua erogazione, bensì alla capacità di ricevere la maggiorazione prospettata nel contratto stipulato. Alla luce delle due pronunce richiamate, pare opportuno interrogarsi sulla relazione sempre più stretta fra il mercato dell'arte e quello finanziario. Non solo l'investimento in opere d'arte può avere una finalità speculativa, ma addirittura lo stesso contratto di compravendita - come suggerito dalla Cassazione - può, a certe condizioni, essere considerato un prodotto finanziario.

Ritenere che un bene artistico, ricco di significati, oltre che risultato di manualità e inventiva, possa essere trattato alla stregua di qualunque oggetto di uso comune mette in questione il valore stesso che l'uomo ha, da lungo tempo, attribuito all'espressione artistica.

Al contempo, è interessante pensare al ruolo che l'artista potrebbe assumere all'interno di uno scenario in cui l'opera è trattata come prodotto finanziario. Da soggetto in grado di trasmettere le proprie emozioni e il proprio estro tramite la propria opera, rischierebbe infatti di tramutarsi in un mero esecutore al servizio di esigenze economiche.